



Consiglio Regionale della Campania

A.O.O. Consiglio Regionale della Campania  
Protocollo: 0021565/U Data: 01/12/2016 11:44  
Ufficio: Segreteria Generale  
Classifica:



Ai Signor Presidente della Giunta  
Regionale della Campania  
Via S. Lucia, 81  
NAPOLI

Ai Presidenti delle Commissioni  
Consiliari Permanenti VI e II

Ai Consiglieri Regionali

Alla U.D. Studi legislativi  
e Servizio Documentazione

LORO SEDI

**Oggetto:** Proposta di legge "Disposizioni a favore dei figli delle vittime di violenza di genere"  
(Reg.Gen.n.378)

Ad iniziativa dei Consiglieri Beneduce, Di Scala, Paolino, Rosa D'Amelio.  
Depositata in data 24 novembre 2016

**IL PRESIDENTE**

VISTO l'articolo 98 del Regolamento interno

**ASSEGNA**

il provvedimento in oggetto a:

**VI Commissione Consiliare Permanente per l'esame;**

**II Commissione Consiliare Permanente per il parere**

Le stesse si esprimeranno nei modi e tempi previsti dal Regolamento.

Napoli, 01 DIC 2016

**d'ordine del  
PRESIDENTE  
Direttore Generale  
Attività Legislativa**



Consiglio Regionale della Campania

24/11/2016  
0021077/1  
S. S.

Prot. n. 237/16/Ben.

Napoli li, 23/11/2016

Al Presidente  
Consiglio Regionale Campania  
On. Rosa D'Amelio

S E D E

Oggetto: Trasmissione PdL "Disposizioni a favore dei figli delle vittime di violenza di genere".

Si trasmette, in allegato, la Proposta di legge ad iniziativa delle consigliere Flora Beneduce, Maria Grazia Di Scala, Monica Paolino, Rosa D'Amelio avente ad oggetto "Disposizioni a favore dei figli delle vittime di violenza di genere".

- Flora Beneduce -

A.O.O. Consiglio Regionale della Campania  
Protocollo: 0021077/1 Data: 24/11/2016 10:08  
Ufficio: Segreteria Generale  
Classifica:



ATTIVITA' LEG.VA  
REG. GEN. N. 378

23/11/16  
w/Amelio



Consiglio Regionale della Campania

Proposta di legge : “Disposizioni a favore dei figli delle vittime di violenza di genere”.

Ad iniziativa dei consiglieri Flora Beneduce, Maria Grazia Di Scala, Monica Paolino, Rosa D'Amelio

ATTIVITA' LEG.VA  
REG. GEN. N. 378

Flora Beneduce  
Maria Grazia Di Scala  
Monica Paolino  
Rosa D'Amelio



Consiglio Regionale della Campania

## RELAZIONE

La proposta di legge si pone l'obiettivo di disporre una tutela e un sostegno per i figli delle vittime di violenza di genere, bambini e bambine, ma anche adolescenti, che spesso assistono all'omicidio della madre e sono essi stessi vittime di violenza. Una vita devastata da un trauma difficile da superare, vittime silenziose, orfani due volte perché i loro padri si suicidano dopo aver ammazzato la madre oppure finiscono in carcere. Sono circa 1.628 gli orfani di femminicidio secondo i dati raccolti da Anna Costanza Baldry, psicologa della Seconda Università degli studi di Napoli per il progetto europeo "Switch-off", ossia spento, come lo sguardo di quelle che vengono chiamate "vittime collaterali" e che vengono subito dimenticate. Il "dopo le violenze" è un percorso difficile, di un recupero non solo sociale ma soprattutto interiore per un trauma subito che li accompagnerà per la vita insieme al ricordo delle brutalità vissute.

L'Organizzazione Mondiale della Sanità ribadisce che "ogni bambino ha diritto alla salute e a una vita priva di violenza". Nonostante questo diritto sia stato sancito da numerose Convenzioni Internazionali e Leggi nazionali, in tutto il mondo ogni anno milioni di soggetti in età evolutiva sono vittime e testimoni di violenza fisica, sessuale, psicologica e sfruttamento. Le risultanze cliniche e le ricerche svolte in tutto il mondo hanno dimostrato le conseguenze a breve, medio e lungo termine della violenza sulla salute, evidenziando danni fisici e psicologici, che impongono di attuare cure precoci, efficaci, integrate e specialistiche. In Campania il femminicidio continua a fare vittime e si rende dunque necessario un intervento legislativo per tutelare e sostenere i figli di madri uccise dalla furia omicida dei propri mariti o dei propri compagni. La proposta di legge traccia un sistema di tutela attraverso l'adozione di Linee guida proponendo un modello socio-assistenziale conforme su tutto il territorio regionale nel rispetto delle funzioni delle autonomie locali ed estendendo gli interventi del servizio di Psicologia del territorio della Regione Campania anche a favore delle vittime di violenza di genere. Parte attiva nell'azione di tutela è affidata al Garante per l'infanzia e l'adolescenza presso il Consiglio Regionale attraverso l'istituzione di un tavolo permanente per il monitoraggio delle azioni territoriali messe in campo nonché attraverso l'attivazione di un modulo di segnalazione concordato con le Forze di Polizia e l'Autorità Giudiziaria. La proposta di legge prevede l'istituzione di un fondo destinato ai minori in affidamento parentale ed extraparentale a destinazione vincolata per le spese socio-educative, scolastiche e formative, in virtù di un riconoscimento a codesti di "uno status speciale" e dunque speciali tutele perché vittime di violenza assistita per condotte poste in essere che configurano le ipotesi di reato così come previste dalla legge sul Femminicidio n.119/2013.



*Consiglio Regionale della Campania*

Questo riconoscimento trova fondamento nel presupposto che la violenza di genere non è una questione privata, ma è un fenomeno di pericolosità sociale che riguarda tutti come previsto dalla Convenzione contro la violenza maschile sulle donne-femminicidio No More, alla stregua della mafia e del terrorismo per le cui vittime i fondi speciali ed il riconoscimento di uno status speciale è avvenuto innanzi tempo, legge del 22.12.1999, n.512, D.P.R. 28 maggio 2001, n.284.

### **RELAZIONE FINANZIARIA**

Agli oneri previsti dalla proposta di legge si provvede mediante apposito prelievo dalla Missione 20, Programma 1, Titolo 1 del bilancio di previsione 2016. Agli oneri per gli anni successivi si fa fronte con legge di bilancio.



Consiglio Regionale della Campania

*Art. 1  
Finalità*

1. La Regione Campania, con la presente proposta di legge, detta misure per la tutela dei figli di vittime di reati di violenza di genere in conformità ai principi, ai programmi e alla normativa dell'Unione europea e, in particolare, alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011, resa esecutiva dalla legge 27 giugno 2013, n. 77, di seguito denominata "Convenzione", nel rispetto dei diritti fondamentali riconosciuti dalla Costituzione e in attuazione del decreto legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, e dall'articolo 1, comma 16 della legge 13 luglio 2015, n.107 e della legge 15 ottobre 2013, n. 119 e legge regionale 11 febbraio 2011, n. 2.
2. Le misure di cui al comma 1 sono disposte in conformità alle disposizioni della legge 176 del 27 maggio 1991 *"Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, con riferimento all'art. 16 che recepisce la tutela del fanciullo da interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata e di affronti al suo onore e alla sua reputazione"*.

*Art. 2*

*Linee guida interventi a favore di minori vittime di violenza assistita*

1. Ai fini della presente legge per violenza assistita si intende il fare esperienza, da parte del minore di qualsiasi forma di maltrattamento compiuto attraverso atti di violenza fisica, verbale, psicologica, sessuale ed economica su figure di riferimento o su altre figure affettivamente significative adulte e minori.
2. La Giunta Regionale della Campania, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, detta delle Linee - guida di interventi a favore dei figli vittime di violenza assistita e loro stessi vittime di violenza, proponendo nel rispetto degli assetti locali un modello di interventi uniforme in ambito regionale.
3. Le Linee-guida disciplinano, in particolare gli interventi di professionisti coinvolti nell'accoglienza dei minori nei diversi contesti:
  - a) il Servizio Sanitario sul territorio con i pediatri di famiglia e i medici di medicina generale, i pediatri di comunità, gli assistenti sanitari, gli psicologi e i neuropsichiatri infantili, i logopedisti e i terapisti della riabilitazione, gli educatori professionali, i professionisti dei SERT, della salute mentale e dei consultori familiari;
  - b) il Servizio Sanitario ospedaliero per una presa in carico complessiva con i pediatri, medici e infermieri;



*Consiglio Regionale della Campania*

- c) il Servizio Sociale con le assistenti sociali in ospedale e sul territorio;
  - d) la Scuola, con il personale dirigente, docente e A.T.A.;
  - e) i Servizi educativi rivolti all'infanzia 0-3 e 3-6 anni del sistema integrato regionale;
  - f) gli ambienti riferibili al Terzo settore (società sportive, centri di aggregazione, organizzazioni di volontariato e adulti di riferimento del minore) con allenatori sportivi, educatori, personale dei centri di aggregazione e del volontariato.
4. Al fine di monitorare l'applicazione delle Linee guida di cui al precedente comma 2, la Regione Campania attiva un percorso socio-sanitario integrato in cui i professionisti dei servizi sanitari e sociali intervengono in maniera integrata nell'accoglienza, nella diagnosi e nella cura del minore.

*Art. 3*

*Modifica Legge regionale n. 9 del 3 agosto 2013 "Istituzione del servizio di Psicologia del Territorio della Regione Campania".*

1. All'art. 2, comma 1, della legge regionale n. 9 del 3 agosto 2013 dopo la lettera i) è introdotta la lettera l) interventi a favore dei figli delle vittime di violenza di genere.

*Art. 4*

*Istituzione tavolo permanente*

1. E' istituito presso il Garante per l'infanzia e l'adolescenza del Consiglio Regionale della Campania un tavolo di lavoro permanente con l'obiettivo di monitorare i percorsi di protezione e sostegno attivati in ambito sanitario, sociale e scolastico a favore dei minori figli di vittime di violenza di genere.
2. Compito del tavolo permanente è predisporre un modello di segnalazione unitario di rischio violenza concordato con l'autorità giudiziaria minorile e i responsabili dei servizi socio-sanitari.



Consiglio Regionale della Campania

*Art. 5*

*Protocollo d'intesa con il MIUR - Ufficio Scolastico Regionale*

1. La Regione stipula protocolli d'intesa con l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania al fine di definire le procedure di rapida attivazione del Servizio Sociale nei casi di evidente disagio dei minori e di segnali di violenza in ambito familiare anche con riferimento al ricorso a segnalazioni alle Forze dell'Ordine ed all'Autorità Giudiziaria.
2. La Regione promuove e sensibilizza le istituzioni scolastiche per l'inserimento di tematiche specifiche sul maltrattamento/abuso all'interno delle dinamiche familiari.

*Art. 6*

*Monitoraggio e indicatori*

1. La Regione Campania attiva un sistema di raccolta dati finalizzato ad un'analisi del fenomeno della violenza assistita da parte dei minori e volto a stabilire indicatori di interventi.
2. L'Assessorato alle Politiche Sociali della Regione Campania ha il compito di gestire il sistema informativo di raccolta ed elaborazione dati provenienti principalmente dal Servizio Sanitario Regionale, dalle Forze dell'Ordine e dall'Autorità giudiziaria.
3. I dati saranno consultabili attraverso una reportistica on-line sul sito dell'Assessorato alle Politiche Sociali della Regione Campania.

*Art. 7*

*Sostegno ai minori figli di vittime di violenza di genere in affido parentale ed extraparentale*

1. La Regione Campania istituisce il Fondo regionale per il sostegno ai minori figli di vittime di genere in affidamento parentale ed extraparentale per l'erogazione di contributi a destinazione vincolata per le spese socio-educative, scolastiche e formative.
2. La Regione, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta apposito regolamento per definire i criteri, le modalità di richiesta, i termini per la presentazione delle domande, l'entità massima dei contributi da corrispondere e l'erogazione del contributo.
3. Le risorse del Fondo previste al comma 1, sono integrate da fondi europei e statali.



*Consiglio Regionale della Campania*

*Art. 8*

*Norma Finanziaria*

1. Il Fondo di cui all'art. 7 è quantificato in complessivi euro 50.000,00 alla cui copertura si provvede mediante apposito prelievo dalla Missione 20, Programma 1, Titolo 1 del bilancio di previsione 2016.
2. Agli oneri per gli anni successivi si fa fronte con legge di bilancio.

*Art. 9*

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Campania.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

*Flora Biondi  
Maggiora d'Isola  
Rein Paulino*